

DELIBERA N. 356/20/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI RETTIFICA NEI CONFRONTI DI RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 32 – QUINQUIES D. LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 – PROGRAMMA TELEVISIVO “STRISCIA LA NOTIZIA” ANDATO IN ONDA IL 26 MAGGIO 2020 (CANALE5)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 22 luglio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, e, in particolare, l'articolo 32 - *quinquies*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 117 che, in modifica dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha prorogato, da ultimo, le funzioni del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili e urgenti, dal 31 marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA l'istanza presentata in data 16 giugno 2020 (prot. n. 0256455) dai Sig.ri Roberto Cioffi e Nicolò Cipitì, in qualità di titolari del marchio Carbo Smile e della società Hocus S.r.l., rappresentati dall'Avv.to Rocco Cassandro, con la quale hanno richiesto all'Autorità di ordinare, ai sensi dell'articolo 32 – *quinquies* D.lgs n. 177/2005, alla società R.T.I. S.p.a. la rettifica di quanto trasmesso nel corso del programma televisivo “Striscia La Notizia” andato in onda il 26 maggio 2020 su Canale 5. In particolare, i richiedenti hanno rilevato che «*in data 26 maggio 2020 Striscia La Notizia ha trasmesso un servizio di Chiara Squaglia intitolato “Taylor Mega e la pubblicità su Instagram” in cui, dopo una breve premessa concernente il fenomeno della sponsorizzazione di prodotti commerciali da parte di influencer, si denunciava la scarsa serietà di alcuni brand pubblicizzati. Nella parte iniziale del servizio e, segnatamente, al*

minuto 00.19, è comparso uno dei prodotti [...] a marchio CARBO SMILE». Ad avviso dei richiedenti “Quantunque il prodotto [...] non rientri tra quelli citati dalla predetta Taylor Mega, l’averlo esposto (peraltro senza consenso degli aventi diritto), in un contesto quanto meno borderline, rischia di indurre i telespettatori a ritenere che il marchio in questione sia da annoverarsi tra quelli oggetto della denuncia del servizio”;

VISTA la nota prot. n. 0256809 del 16 giugno 2020, con la quale i Sig.ri Roberto Cioffi e Nicolò Cipitì, facendo seguito alla predetta istanza di rettifica e al riscontro trasmesso dalla società R.T.I., hanno contestato “*le avverse argomentazioni*” ed, in particolare, “*l’affermazione secondo cui il prodotto [...] sarebbe stato mostrato insieme ad altri prodotti, in un contesto evidentemente generale, introduttivo e del tutto estraneo a quanto denunciato...*” e hanno evidenziato la necessità di “*immediata rettifica, onde scongiurare pericolosissime confusioni tra i prodotti oggetto della denuncia trasmessa dal noto programma televisivo ed il brand*” in questione;

PRESO ATTO che i richiedenti hanno comunicato all’Autorità il mancato accoglimento da parte di R.T.I. S.p.a. della preventiva domanda di rettifica presentata in data 4 giugno 2020 ai sensi dell’art. 32 – *quinquies* del D.lgs n. 177/2005;

VISTA la nota del 30 giugno 2020 (prot. n. 0278375) con la quale la società R.T.I. S.p.a., in riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità (prot. n. 0266512 del 22 giugno 2020) ha rilevato, in merito ai fatti oggetto della richiesta di rettifica, in sintesi, quanto segue:

- il diritto di rettifica presuppone che una trasmissione abbia reso un’affermazione che, secondo il rettificante, sia contraria a verità, oltre che lesiva di interessi del rettificante stesso;

- “*Nel caso di specie, gli istanti, non individuano alcuna affermazione, e men che mai alcuna affermazione contraria a verità, che sarebbe stata resa, nel servizio, relativamente alle proprie persone, alla società Hocus s.r.l. o al segno distintivo di cui gli stessi sono titolari*”;

- *In effetti il servizio non ha reso informazioni di sorta circa i Signori Cioffi e Cipitì, società Hocus s.r.l. o il marchio Carbo Smile*” e ciò dimostra l’infondatezza dell’istanza;

- l’esigenza di rettifica sorgerebbe, secondo gli istanti, “*dal fatto che il servizio avrebbe esposto un prodotto marchiato Carbo Smile [...] in un contesto quantomeno borderline, ciò che rischierebbe di indurre i telespettatori a ritenere che il marchio in questione sia da annoverarsi tra quelli oggetto della denuncia del servizio*”;

- il prodotto con marchio “*Carbo Smile*” è apparso nel servizio per meno di un secondo, al minuto 00:35, mentre l’inviata che ha realizzato il servizio medesimo riferiva che “*sono tantissimi gli influencer che ogni giorno pubblicizzano i più svariati prodotti sui propri social*”. L’immagine è parte di una rapida sequenza di esempi di comunicazioni commerciali a mezzo social network, con diversi testimonial e relativi a eterogenei prodotti, il cui scopo era documentare la pratica della comunicazione commerciale affidata ai c.d. influencer;

- *“è pacifico, per ammissione degli stessi istanti, che il prodotto con marchio Carbo Smile, non è stato menzionato, dal servizio, tra quelli che non erano stati consegnati a coloro che li avevano ordinati [...]. Né, d’altro canto, il servizio ha sottinteso, o lasciato intendere in qualche modo, che il prodotto con marchio Carbo Smile fosse stato oggetto di disservizi o inadempimenti di sorta”;*

- si chiede che sia disposta l’archiviazione del procedimento per mancanza dei presupposti di fatto e diritto per la trasmissione della rettifica;

PRESA VISIONE del servizio relativo ai prodotti pubblicizzati *“da VIP”*, andato in onda nel corso del programma *“Striscia la Notizia”* del 26 maggio 2020, nell’ambito del quale, dopo una introduzione del conduttore Gerry Scotti che afferma: *“Amici, ci sono persone che si avvalgono dei Vip per pubblicizzare i loro prodotti, peccato che questi prodotti poi faticano ad arrivare”*, l’inviata Chiara Squaglia afferma quanto segue: *“per fortuna che in rete trovo tutto ciò che mi serve con grande facilità e sono tantissimi gli influencer che ogni giorno pubblicizzano i più svariati prodotti sui propri social”*. Contestualmente a questa affermazione vengono trasmesse alcune immagini tratte dal web relative a prodotti pubblicizzati da influencer e una di queste immagini riguarda il prodotto Carbo Smile. A seguito di questa affermazione relativa a molteplici prodotti pubblicizzati da diversi influencer, l’inviata prosegue affermando che *“tra i più prolifici ci sono la bella Taylor Mega [...] le sue storie visualizzate quotidianamente da migliaia di persone a cui offre molteplici consigli per gli acquisti”* e, a questo punto, descrive, anche attraverso le interviste ai soggetti coinvolti, due specifici casi di prodotti pubblicizzati da Taylor Mega e mai consegnati agli acquirenti;

CONSIDERATO che presupposto per l’esercizio del diritto di rettifica rispetto a quanto trasmesso su qualunque servizio di media audiovisivo è la falsità della notizia da rettificare, ossia la mancata corrispondenza nell’esposizione dei fatti tra il narrato e il realmente accaduto e che esula da tale ambito ogni valutazione e commento lesivi della dignità o contrari a verità, impregiudicata restando ogni eventuale rilevanza degli stessi sotto il profilo giudiziario sia penale che civile;

CONSIDERATO che, ai fini dell’esercizio del diritto di rettifica, non rileva l’intenzione meramente soggettiva degli autori del servizio giornalistico ma l’oggettivo divario tra la notizia resa e la realtà, quale sostenuta dall’istante e non contraddetta da fondate dimostrazioni contrarie;

RILEVATO, in merito al contenuto della richiesta di rettifica in questione, che l’affermazione proferita dall’inviata Chiara Squaglia nel corso del servizio sui prodotti pubblicizzati da influencer andato in onda nel corso del programma *“Striscia la Notizia”* del 26 maggio 2020, con riferimento alla circostanza che *“in rete trovo tutto ciò che mi serve con grande facilità e sono tantissimi gli influencer che ogni giorno pubblicizzano i più svariati prodotti sui propri social”* contestualmente alla quale è stata mandata in onda l’immagine relativa al prodotto con il marchio Carbo Smile, non appare contraria a verità in quanto comprovata dalle immagini mandate in onda;

RILEVATO, inoltre, che le affermazioni fatte nell'ambito del servizio in questione sulla mancata consegna agli acquirenti di alcuni prodotti pubblicizzati da Taylor Mega non risultano riferibili all'immagine del prodotto con marchio "Carbo Smile";

RILEVATO, pertanto, che l'immagine del prodotto con marchio "Carbo Smile" tramessa nel corso del programma oggetto della richiesta di rettifica non risulta associata alla notizia sui casi di prodotti che non sono stati consegnati a coloro che li avevano acquistati;

RITENUTO, con riferimento al contenuto della richiesta di rettifica, che nel corso del servizio in questione non risulta rappresentato alcun fatto contrario a verità tale da ledere gli interessi morali e materiali dei richiedenti la rettifica;

RITENUTO, per le motivazioni esposte, che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di rettifica ai sensi dell'art. 32 *quinquies* del D.lgs n. 177/2005;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone